



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

La Garante

Al Presidente della 2^a Commissione permanente del Senato

Egregio Presidente,

Le scrivo in merito ai disegni di legge n. 45, n. 118, n. 735 e n. 768 in materia di affido di minori, attualmente sottoposti all'esame della Commissione da lei presieduta.

Lo scorso 31 agosto ho chiesto di essere audita in Commissione per esprimere il parere di questa Autorità garante, in coerenza a quanto previsto dalla la legge istitutiva (articolo 3, comma 3, legge 12 luglio 2011 n.112).

In vista di essere audita, le anticipo, sin da ora, in modo schematico, alcune osservazioni.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha il compito di salvaguardare e promuovere i diritti, sanciti nella Convenzione di New York del 1989, di tutte le persone di minore età presenti sul territorio italiano.

La Convenzione di New York sottolinea, fin dal suo preambolo, l'importanza della famiglia nella vita di ogni bambino e adolescente, quale *“unità fondamentale della società e di un ambiente naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli”*. Numerosi diritti ruotano intorno alla famiglia: il diritto di preservare le relazioni familiari (art. 8), il diritto di non essere separato dai genitori (art. 9) e di mantenere rapporti regolari e frequenti con ciascuno di essi, anche se risiedono in Stati diversi (art. 10), il diritto di esprimere liberamente la propria opinione nelle questioni che lo riguardano e di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa (art. 12).

L'Autorità garante assolve ai compiti che le sono attribuiti attraverso l'ascolto istituzionale, che non è l'ascolto dell'amico o del familiare, né l'ascolto di un professionista, ma l'ascolto di un'istituzione che intercetta le richieste e i bisogni delle persone di minore età, li traduce in diritti e individua le modalità per renderli esigibili, portando le loro istanze davanti alle istituzioni competenti.

Nel corso del 2017, con questo intento, l'Autorità garante ha avvertito l'esigenza di “prendersi cura” dei bambini e degli adolescenti che hanno vissuto l'esperienza della separazione — attraverso la promozione del progetto de “I gruppi di parola: una risorsa per la cura dei legami dei figli di genitori separati”. I gruppi di parola si articolano in incontri in cui i bambini e i ragazzi possono parlare,

U
AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA
PROTOCOLLO GENERALE
Protocollo N.0003209/2018 del 08/11/2018



condividere pensieri ed emozioni attraverso il gioco, il disegno e altre attività, con l'aiuto di professionisti specializzati, che li aiutano ad attraversare il periodo della separazione dei genitori.

L'Autorità garante ha altresì realizzato la Carta dei diritti dei figli dei genitori separati, i cui principi sono ispirati alla Convenzione di New York, di prossima pubblicazione. La Carta, che impiega un linguaggio semplice perché è indirizzata prima di tutto ai bambini e ai ragazzi, enuncia diritti e principi volti a promuovere la centralità dei figli nel momento della crisi della coppia e ha lo scopo di renderli consapevoli, contribuendo al contempo alla crescita culturale dei genitori e, in generale, della società. Per realizzarla, l'Autorità garante ha costituito una commissione che, per esaminare la questione sotto ogni punto di vista, si è avvalsa anche di esperti appartenenti alla sfera giuridica, sociale, psicologica e pedagogica, che sono stati sentiti nell'ambito di un ciclo di audizioni.

Tali audizioni sono risultate utili anche per la stesura del presente parere, per il quale abbiamo ascoltato la voce dei figli attraverso la Consulta dei ragazzi, organo consultivo dell'Autorità garante composto da ragazzi e ragazze di età compresa tra i 13 e i 17 anni, che ha anche contribuito alla realizzazione della Carta sopra citata.

Dopo un lungo e partecipato confronto, i ragazzi della Consulta hanno evidenziato che i genitori dovrebbero trovare un accordo che tenga conto delle esigenze del figlio, che gli consenta di stare con entrambi in modo adeguato. Ma nella realtà si verificano situazioni diverse e la legge non può dettare regole troppo rigide, deve tener conto delle mutevoli esigenze del figlio e dello stesso nucleo familiare.

Sono emerse diverse ipotesi: il caso di un genitore che si trasferisce altrove, in un'altra città o addirittura in un altro Paese, in cui i figli dovrebbero poter decidere dove stare; il caso dell'inserimento di un nuovo partner nel rapporto di convivenza tra genitore e figlio, in cui i figli potrebbero anche chiedere di trasferirsi dall'altro genitore. Le variabili sono molteplici: l'età dei figli, la distanza fra le abitazioni dei genitori, la situazione lavorativa degli stessi.

I ragazzi riescono sempre a pensare a 360 gradi, a regalare agli adulti la loro spontaneità e limpidezza. Hanno persino detto che i figli possono fare dei sacrifici per stare con i genitori, ma si aspettano che questi non stravolgano la loro vita, che consentano loro di mantenere inalterate, per quanto possibile, le loro abitudini.

I ragazzi hanno concordato tutti sulla necessità che il legislatore dia la possibilità di valutare ogni singola situazione: ogni famiglia ha un proprio assetto, con abitudini ed equilibri propri e la legge non può standardizzarle.

Deve essere il giudice a verificare che l'accordo dei genitori sia adeguato. Il giudice dovrebbe ascoltare i figli, a porte chiuse, e non dovrebbe mai chiedere chi preferiscono tra l'uno e l'altro genitore; dovrebbe fare raccontare ai genitori le proprie abitudini prima della separazione, cogliendo



nelle parole e nei comportamenti i segnali che possano aiutarlo a prendere la decisione migliore, facendosi anche orientare da un esperto.

In sintesi questo è quanto emerso dall'attività di ascolto istituzionale svolto da questa Autorità.

1. IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE: LA NECESSITÀ DI UN APPROCCIO “CASO PER CASO”

Per i figli minorenni, la separazione è un cambiamento radicale, spesso traumatico, che racchiude articolate dinamiche affettive e psicologiche; la separazione è una rottura di continuità che non deve essere data per scontata, non è essa stessa un processo, bensì un evento che inaugura un processo, una nuova fase affettiva e relazionale.

Ogni separazione ha una storia a sé e l'interesse superiore del minore deve essere valutato volta per volta e perseguito con attenzione a tutti gli elementi del caso di specie. È per questo che le norme a tutela dei figli minori nel contesto della separazione dei genitori devono sì tracciare un quadro saldo di riferimento, ma al contempo garantire la giusta flessibilità, tenendo conto della concreta situazione e salvaguardando l'ascolto della persona di minore età, uno dei principi cardine della Convenzione di New York.

Va altresì considerato che le relazioni familiari si evolvono nelle varie fasi della crescita: l'approccio “caso per caso” consente di valutare anche la mutevolezza delle situazioni e di realizzare il superiore interesse del minore.

Così, quando si affronta la riorganizzazione conseguente alla separazione, anche in fase di adozione delle norme, è necessario:

- mettere al centro dell'attenzione prima i figli e dopo le esigenze dei genitori;
- tenere presente che la famiglia non si dissolve, ma si ricompone assumendo un diverso assetto e che si rimane genitori per sempre;
- considerare che l'assetto delle relazioni genitori-figli è mutevole e risente di tanti fattori: età e numero dei figli, condizione dei genitori (lavorativa, personale, di salute, residenza), organizzazione della vita familiare al momento della separazione, eventuale ingresso di nuovi partner, con o senza figli, ed eventuale nascita di altri figli;
- considerare il concetto di “tempo” come “tempo di qualità”, piuttosto che come “quantità di tempo”. Per il figlio, “tempo di qualità” significa essere al centro della vita dei genitori e, per il genitore, essere il faro che indirizza la vita del figlio, il punto di riferimento, la prima persona a cui il figlio pensa di rivolgersi in caso di difficoltà e con cui condividere i momenti di gioia ed entusiasmo.



2. LE TEMATICHE CENTRALI

2.1 IL DIRITTO ALLA BI-GENITORIALITÀ E L’AFFIDO CONDIVISO

Il valore da tutelare in materia di separazione familiare è la bi-genitorialità, principio fondamentale per assicurare una serena crescita dei figli e in linea con la Convenzione di New York.

La bi-genitorialità è il diritto del figlio di godere di una relazione piena, armoniosa, prevedibile e costante con entrambi i genitori, anche nella fase patologica del rapporto tra questi.

La bi-genitorialità è responsabilità, cura e attenzione alle reali esigenze dei figli in crescita; è essere genitori insieme senza pretese di esclusività; è impegnarsi a facilitare concretamente l’accesso anche all’altro genitore, in primo luogo da un punto di vista emotivo; è la condivisione dei doveri e la collaborazione per il bene e nell’interesse dei figli, piuttosto che il diritto degli adulti di essere presenti in eguale misura nella vita dei figli anche dopo la separazione.

L’amore si misura con la cura e l’attenzione, non solo con il tempo, riuscendo reciprocamente a riconoscere una capacità genitoriale per accompagnare i figli nella crescita, condividendo le scelte che li riguardano, sostenendoli nelle difficoltà, permettendo loro di esprimere i propri sentimenti, spesso di rabbia e frustrazione, concedendo il tempo di elaborare il “lutto”, rispettando i loro tempi anche nell’eventuale introduzione di un nuovo partner, consentendo di vivere appieno il rapporto genitoriale con entrambi, anche di cambiare abitazione, quando le esigenze della crescita lo richiedano.

Nella mente dei bambini e degli adolescenti la pari importanza dei genitori si sviluppa attraverso l’acquisizione della consapevolezza che i genitori agiscono nel loro interesse e nel rispetto dei loro mutevoli bisogni.

E, dunque, il tempo è il tempo dei figli, non quello dei genitori. Una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore potrebbe non corrispondere all’interesse del minore, se materialmente gli impedisce di crescere in un ambiente domestico stabile, stravolgendo le sue abitudini pregresse e la continuità della sua vita di relazione. La previsione aprioristica di una bi-genitorialità “perfetta”, eccessivamente rigida, potrebbe rispondere, piuttosto, a ragioni di ordine “logistico”, incentrate sugli interessi degli adulti: una bi-genitorialità ottimale rispetto a una specifica situazione rappresenta l’obiettivo cui l’ordinamento dovrebbe tendere con attenzione al sopramenzionato approccio “caso per caso”. Devono essere gli adulti ad adeguarsi ai ritmi di vita dei bambini e occorre valutare nel concreto ciascuna realtà familiare.



Si pensi al disagio per i figli relativo alla perdita di riferimenti stabili e al conseguente disorientamento; alla difficoltà nel duplicare le relazioni esterne; agli spostamenti specie in una grande città, dove la scuola rimane comunque una sola, alla difficoltà materiale in presenza di talune situazioni (bambini piccolissimi, bambini con disabilità etc.). Si pensi poi ai casi di genitori che vivono in luoghi lontani delle grandi città, e di famiglie transnazionali, sempre più frequenti, dove i genitori potrebbero non solo vivere in città diverse, ma anche in Paesi diversi.

I figli hanno bisogno di punti di riferimento anche per continuare a mantenere le abitudini antecedenti la separazione.

Per aiutare i figli, bisogna renderli consapevoli che nel cuore e nella testa di ciascun genitore c'è un posto solo per loro.

Sul piano pratico, il pendolarismo continuo tra realtà familiari distanti, e talvolta anche conflittuali, potrebbe risultare in contrasto con la tutela del minore e con il suo diritto di conservare un centro stabile di interessi personali e familiari (la continuità delle abitudini), rendendo eccessivamente gravoso, fin dalla prima infanzia, il vivere quotidiano.

Per il bene dei figli, bisogna coniugare il loro diritto alla bi-genitorialità – e più in generale alla continuità affettiva – con l'esigenza di stabilità dei bambini: il punto di incontro deve essere declinato in riferimento ai reali bisogni della singola persona di minore età.

Quanto al doppio domicilio (o più correttamente la doppia residenza anagrafica) presso entrambi i genitori, si evidenzia che il domicilio è definito all'art. 43 cc come il luogo in cui la persona ha stabilito la "sede principale dei suoi affari e interessi". Posto che la sede principale degli interessi di una persona – proprio perché principale – non può che essere unica, l'individuazione di due luoghi distinti crea problemi di livello pratico non indifferenti: quale domicilio si userà, ad esempio, per l'iscrizione a scuola? Ovvero per la individuazione dei servizi sociali competenti? Ovvero per la scelta del medico?

L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (COE), nella risoluzione 2079 del 2015 ha raccomandato agli Stati parte di introdurre il principio della shared residence. Tale principio, come specificato nel documento 13870 del 14 settembre 2015, adottato dalla stessa Assemblea parlamentare, non si traduce nel principio della doppia residenza o del doppio domicilio dei figli in caso di separazione, ma piuttosto evidenzia la necessità di calcolare la "quantità del tempo" tra genitori e figli con attenzione alle concrete esigenze e gli interessi di questi ultimi ("being adjusted according to the child's needs and interests").



Quanto all'attenzione posta agli ascendenti, va ricordato come la casistica denoti che se è vero che i nonni sono una risorsa insostituibile nelle situazioni fisiologiche, in quelle critiche essi possono rappresentare uno dei maggiori fattori di inasprimento del conflitto. Assolutamente condivisibile che la giurisprudenza (interna nonché della Corte EDU e della Corte di giustizia dell'UE) – con attenzione a tutti gli elementi specifici del caso concreto – attribuisca diritto di visita ai nonni (ad esempio v. Corte di giustizia dell'UE, sentenza 31 maggio 2018, causa C-335/17) e altro è che una norma preveda a monte l'intervento volontario degli ascendenti in un procedimento relativo ai nipoti: il rischio è l'aumento della conflittualità, un complesso proliferare di parti, l'allungamento dei tempi del processo.

2.2 SUL MANTENIMENTO IN FORMA DIRETTA

La previsione di un assegno di mantenimento per i figli da un genitore all'altro garantisce il soddisfacimento delle esigenze dei figli e una maggiore effettività in caso di inadempimento.

Il mantenimento c.d. "diretto", in luogo dell'assegno, evidenzia la disparità di posizione: il genitore con più disponibilità economiche potrà infatti provvedere in modo più adeguato dell'altro alle esigenze del figlio. La disparità economica tra le due figure genitoriali sarà più evidente nei periodi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro, con inevitabile ripercussione sulla esistenza del figlio e sulla qualità della relazione genitoriale.

Questa conseguenza è particolarmente evidente con riferimento al pagamento delle spese ordinarie: si pensi alla spesa alimentare, ai vestiti e alle utenze domestiche, che potrebbero essere "ricche" in un contesto e non essere garantite nell'altro.

Come si realizza il mantenimento diretto in misura proporzionale al reddito per le spese ordinarie, in presenza di tempi paritetici di permanenza dei figli presso entrambi i genitori? Il genitore più "ricco" porterà materialmente la spesa a casa del più "povero" nei giorni di permanenza del figlio presso di lui?

Come ulteriore conseguenza, alcune scelte potranno essere operate solo in uno dei periodi di frequentazione, quello con il genitore più abbiente ("il genitore di serie A") e non con l'altro (il genitore "di serie B"). Solo con il genitore di serie A, ad esempio, il figlio potrà andare al cinema oppure mangiare i suoi cibi preferiti e comprare il capo di abbigliamento che più desidera. La situazione auspicabile è quella di genitori con pari reddito, pari tempo libero e parimenti presenti nella vita dei figli, ma non può non tenersi conto dei dati ISTAT, aggiornati al luglio 2018, che mostrano come il tasso di disoccupazione femminile sia al 55%.

Norme sul mantenimento dei figli informate ad una logica automatica e predeterminata di calcolo (ad esempio, ad una "diretta proporzionalità" rispetto al reddito) potrebbero comportare come conseguenza un controllo di un genitore nei confronti dell'altro con l'inevitabile mortificazione



del genitore meno abbiente e della qualità della sua relazione con il figlio. Tali norme diverrebbero altresì un deterrente alla separazione, per esclusive logiche economiche, con la conseguenza di perpetuare situazioni di alta conflittualità; si pensi poi alle conseguenze nei casi, ad esempio, di maltrattamento familiare e violenza domestica.

Un accordo tra genitori volto a disciplinare tutti gli aspetti della separazione (anche le spese ordinarie e straordinarie, le utenze, gli alimenti...) è auspicabile e lo strumento del piano genitoriale (parenting plan), già diffuso nella prassi, è importante. Si accoglie con favore il potenziamento di questo strumento, ma renderlo obbligatorio potrebbe svuotarlo di significato, frustrandone la logica fondata sul consenso volontario. Bisognerebbe dunque incentivarne l'utilizzo; le parti nella fase di separazione dovrebbero essere obbligatoriamente informate della possibilità di ricorrere a questo strumento. Inoltre, affinché possa essere uno strumento realmente efficace, dovrebbe essere flessibile, facilmente modificabile in funzione delle mutevoli esigenze della famiglia e disciplinato da procedure snelle, chiare e definite.

Quanto alla casa familiare, il venir meno del provvedimento di assegnazione della stessa può comportare per il genitore non proprietario né detentore di reddito la difficoltà a fare fronte alle spese di abitazione - convivenza con il figlio. L'interesse del minore – che si concretizza anche nella possibilità di convivere con il genitore che ha più possibilità o capacità di cura e di accudimento (ma che potrebbe essere meno abbiente) – non deve essere sacrificato da una “logica di mercato”, dovendosi salvaguardare il principio di bi-genitorialità.

Bisogna inoltre considerare la realtà delle coppie non coniugate: il genitore che non lavora, in mancanza di un assegno per sé, in presenza di un obbligo di mantenimento diretto, non sarebbe in grado di prendersi materialmente cura del figlio, compromettendo così il rapporto affettivo e la garanzia della bi-genitorialità.

Gli aspetti di tutela della proprietà e di salvaguardia del principio di autonomia reddituale informate ad una logica di automatismo non devono prevalere sull'effettiva valutazione dell'interesse del minore e sulla garanzia di mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori. In conclusione, anche negli aspetti economici dell'affidamento è imprescindibile tenere conto del valore della sfera affettiva.

2.3 LA MEDIAZIONE FAMILIARE E LA COORDINAZIONE GENITORIALE

La sistemazione organica della mediazione familiare e la regolamentazione della professione del mediatore familiare (istituzione dell'albo, precisa indicazione delle categorie professionali,



disciplina del procedimento di mediazione – tempi, riservatezza, assistenza legale anche rinunciabile) è necessaria e opportuna.

“Mediare” significa prendersi una pausa all’interno di una contesa e iniziare a meditare sulla crisi che si sta attraversando, per poi arrivare a risolverla. Per l’Autorità garante che presiedo, l’istituto della mediazione ha un’importanza fondamentale: la propria legge istitutiva le attribuisce invero una competenza specifica, volta proprio a favorire lo sviluppo della cultura della mediazione (art. 3, co. 1, lett. o) della l. n. 112/2011).

Sul piano del Consiglio d’Europa (CoE), la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata dall’Italia ai sensi della legge n. 77 del 2003 promuove il ricorso alla mediazione. Il CoE ha di nuovo invitato gli Stati ad introdurre la mediazione familiare o a rafforzare quella esistente (raccomandazione n. R(98)) e, a livello dell’Unione europea, il regolamento (CE) n. 2201/2003 sulla competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (c.d. “Bruxelles II bis”) dispone che le autorità centrali provvedano a facilitare un accordo tra i titolari della responsabilità genitoriale “ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi” (art. 55). La previsione del ricorso alla mediazione familiare è rafforzata altresì nella proposta di rifusione del regolamento Bruxelles II bis attualmente in discussione.

La mediazione familiare è un percorso libero, partecipato, riservato, intimo, È uno strumento efficace che insegna a gestire il conflitto attraverso la cultura del rispetto dell’altro, principio che dovrebbe governare tutte le relazioni umane. La mediazione familiare serve anche a costruire un opportuno cambiamento di mentalità e di approccio: imparare a gestire la trasformazione delle relazioni e risolvere i conflitti.

Tuttavia la mediazione familiare, come strumento per realizzare una separazione nell’interesse superiore del figlio minore d’età, può essere efficace soltanto laddove le parti prestino il proprio consenso liberamente.

La mediazione familiare è un istituto ma anche un prerequisito culturale: per ricorrere alla mediazione, dunque, bisogna conoscerla ed esserne consapevoli.

Se è positivo l’intento di assicurare la sistemazione organica dell’istituto, perplessità comporta la configurazione della mediazione familiare come condizione di procedibilità della causa separativa. Il carattere obbligatorio e la procedimentalizzazione della fase di mediazione familiare non attengono alla ratio dell’istituto e appaiono in contrasto con il requisito di volontarietà del ricorso alla mediazione, da cui deriva la possibilità di successo e di spontanea adesione e accettazione alle soluzioni raggiunte dalle parti.



La previsione della condizione di procedibilità, inoltre, renderebbe più lungo, complesso e costoso il procedimento di separazione e di divorzio giudiziale. La situazione di decozione in cui versano i servizi specialistici territoriali e le strutture pubbliche collegate, inoltre, renderebbe inevitabile il ricorso a strutture private con aumento di costi e pregiudizio per la parte meno abbiente; la previsione della triade mediazione/udienza presidenziale/mediazione renderebbe estremamente lungo il periodo tra il deposito del ricorso e la emissione dell'ordinanza presidenziale mentre è indispensabile agire con celerità, soprattutto nelle situazioni a più alta conflittualità, a tutela dei figli.

Nell'ottica della promozione dell'istituto nonché della costruzione di una "cultura della mediazione", si potrebbe prevedere l'obbligatorietà di un incontro informativo sull'istituto in presenza dello stesso mediatore che ne possa spiegare le finalità.

In ogni caso, in questa stessa ottica e per incentivarne il ricorso e consentirne a tutti l'accesso, il primo incontro informativo e, in una condizione ottimale, l'intera mediazione, dovrebbero essere assicurati in forma gratuita.

Altra attività professionale di rilievo nella gestione della separazione, e di cui si considera opportuno sottolineare l'importanza, è rappresentata dal coordinatore genitoriale – già utilizzato in talune prassi processuali. Tale attività, considerata la delicatezza dei compiti, richiede di essere dettagliatamente disciplinata (ad es. nei requisiti di professionalità, esperienza, profili di incompatibilità) così come devono essere specificate le fasi giudiziali ed extra-giudiziali in cui potrebbe intervenire.

CONCLUSIONI

1. Ogni separazione ha una storia a sé e l'interesse superiore del minore deve essere valutato volta per volta. L'approccio "caso per caso" consente di valutare anche i cambiamenti delle relazioni familiari nelle varie fasi della crescita e di realizzare il superiore interesse del minore, sempre considerando la necessità di:
 - mettere al centro dell'attenzione prima i figli e dopo le esigenze dei genitori;
 - tenere presente che la famiglia non si dissolve, ma si ricompone assumendo un diverso assetto e che si rimane genitori per sempre;
 - considerare che l'assetto delle relazioni genitori-figli è mutevole e risente di tanti fattori: età e numero dei figli, condizione dei genitori (lavorativa, personale, di salute, residenza), organizzazione della vita familiare al momento della separazione, eventuale ingresso di nuovi partner, con o senza figli, ed eventuale nascita di altri figli;
 - considerare il concetto di "tempo" come "quantità di tempo" piuttosto che come "tempo di qualità". Per il figlio il tempo di qualità significa essere al centro della vita dei genitori e, per il genitore, significa essere il faro che indirizza la vita del figlio, il



punto di riferimento, la prima persona a cui il figlio pensa di rivolgersi in caso di difficoltà e con cui condividere i momenti di gioia ed entusiasmo.

2. La bi-genitorialità, fondamentale per assicurare una serena crescita dei figli, è il diritto del figlio di godere di una relazione piena, armoniosa, prevedibile e costante con entrambi i genitori, anche nella fase patologica del rapporto tra questi.

La bi-genitorialità è responsabilità, cura e attenzione alle reali esigenze dei figli in crescita; è essere genitori insieme senza pretese di esclusività; è impegnarsi a facilitare concretamente l'accesso anche all'altro genitore, in primo luogo da un punto di vista emotivo; è la condivisione dei doveri e la collaborazione per il bene e nell'interesse dei figli.

L'amore si misura con la cura e l'attenzione, non solo con il tempo.

Una bi-genitorialità ottimale rispetto a una specifica situazione rappresenta l'obiettivo cui l'ordinamento dovrebbe tendere con attenzione a tutti gli elementi concreti della realtà familiare, secondo un approccio "caso per caso".

3. Bisognerebbe incentivare l'utilizzo del piano genitoriale (parenting plan). Le parti nella separazione dovrebbero essere informate della possibilità di ricorrere a questo strumento. Inoltre, affinché possa essere uno strumento realmente efficace, dovrebbe essere flessibile, facilmente modificabile in funzione delle mutevoli esigenze della famiglia e disciplinato da procedure snelle, chiare e definite.

La previsione di un assegno di mantenimento per i figli da un genitore all'altro garantisce il soddisfacimento delle esigenze dei figli e una maggiore effettività in caso di inadempimento. In presenza di un mantenimento c.d. "diretto", la disparità economica tra le due figure genitoriali sarà evidente nei periodi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro, con inevitabile ripercussione sulla esistenza del figlio e sulla qualità della relazione genitoriale.

4. La sistemazione organica della mediazione familiare e la regolamentazione della professione del mediatore familiare (istituzione dell'albo, precisa indicazione delle categorie professionali, disciplina del procedimento di mediazione – tempi, riservatezza, assistenza legale anche rinunciabile) è necessaria e opportuna.

La mediazione familiare è un percorso libero, partecipato, riservato, intimo, è uno strumento efficace che insegna a gestire il conflitto attraverso la cultura del rispetto dell'altro: bisogna promuoverne la conoscenza, nella direzione di una vera e propria "cultura della mediazione", attuando le raccomandazioni del Consiglio d'Europa nonché del legislatore dell'UE.



La mediazione familiare, come strumento per realizzare una separazione nell'interesse superiore del figlio minore d'età può essere efficace soltanto laddove i genitori prestino il proprio consenso

liberamente. Si potrebbe prevedere l'obbligatorietà di un incontro informativo sull'istituto, in presenza dello stesso mediatore che ne possa spiegare le finalità.

In ogni caso, in questa stessa ottica e per incentivarne il ricorso e consentirne a tutti l'accesso, il primo incontro informativo e, in una condizione ottimale, l'intera mediazione, dovrebbero essere assicurati in forma gratuita.

Mi riservo di fornire nel corso dell'audizione ulteriori e più dettagliati approfondimenti.

Cordiali saluti.

Filomena Albano

A handwritten signature in black ink that reads 'Filomena Albano'.